

Codice della Strada D.L vo 30 aprile 1992, n. 285 art. 198, comma 2. Ordinanza del 6/5/05 del Giudice di Pace di Milano: "non manifestamente infondata" la questione di legittimità costituzionale in quanto l'anzidetta norma per le violazioni nelle zone a

Autore: sentenza

In: Diritto civile e commerciale

..... in data 23 giugno
2004 proponeva tempestiva opposizione? contro due processi verbali di accertamento di infrazione della disposizione di cui all'art. 7, comma 14, del Codice della Strada -D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285- (Circolava nella zona a traffico limitato bench? negli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto - autovettura tg.-? in Milano, in data 29/02/2004, alle ore 16,56 in Corso Garibaldi in prossimit? di via Tessa *****, p.v. n. 00354221/2004/1/1/1, e alle ore 16,56 in Corso Garibaldi numero civico 79, p.v. n. 00354220/2004/1/1/1).

????? L'opponente chiedeva l'annullamento "almeno" di uno dei due anzidetti processi verbali riconoscendo di aver percorso la zona a traffico limitato e, nel corso della prima udienza, assente l'Amministrazione opposta, chiedeva l'applicazione della sanzione pecuniaria eventualmente dovuta nella misura minima prevista dalla legge.

???? Il Comune di Milano si costituiva in Cancelleria in data 15 aprile 2005? con? comparsa nella quale affermava che "...si ritiene che le violazioni, anche se della stessa natura, scaturiscono da due distinti accertamenti di infrazione rilevati il giorno 29/02/2004 (rispettivamente alle ore 16:56:06? e 16:56:37) e quindi non facciano parte n? di un'unica fattispecie n? di un'unica condotta" e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

???? All'udienza del 22 aprile 2005 il giudice, dopo la precisazione delle conclusioni, rinviava, ai sensi dell'art. 23, comma 7, della L. 24 novembre 1981, n. 689, all'udienza odierna la discussione e la pronuncia della sentenza.

???? Questo giudice, per?, melius re perpensa, ritiene che la decisione della causa debba essere preceduta dalla soluzione di una questione di legittimit? costituzionale.

???? Le violazioni accertate a carico dell'opponente, come ha ulteriormente chiarito l'Amministrazione opposta con la sua comparsa, sono state due: entrambe riferite al 29 febbraio 2004, la prima alle ore 16:56:06 e la seconda, dopo? un "considerevole" lasso di tempo,? alle ore 16:56:37 ... (quindi dopo 31 secondi!).

????? In base alla normativa vigente questo giudice ritiene? largamente fondata l'eccezione dell'Amministrazione opposta, la quale, pur senza farne espressa menzione, ha richiamato la disposizione di cui all'art. 198, comma 2, del Codice della strada (applicabile nel caso in esame) la quale prevede

che il trasgressore, pur avendo commesso pi? violazioni (due violazioni) della stessa disposizione, debba soggiacere alle sanzioni previste per ogni violazione e non, come prevede invece la disposizione di cui al comma 1 dello stesso articolo, alla sanzione prevista "aumentata fino al triplo".

???? Stabilisce, infatti, la citata disposizione che "In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione"

???? L'accoglimento dell'eccezione dell'Amministrazione opposta comporterebbe il rigetto del ricorso e la sostanziale convalida dei due processi verbali oggetto dell'opposizione, pur in presenza, a parere di questo giudice, di un'unica "azione".? Tra la prima e la seconda violazione sono infatti trascorsi? soltanto trentuno secondi!

???? Al rigetto del ricorso dovrebbe accompagnarsi la determinazione di due sanzioni (dello stesso importo o di importo diverso), ovviamente in misura non inferiore al minimo edittale, cos? come prevedono le disposizioni di cui all'art. 204-bis, commi 5 e 7, CdS, per le due accertate violazioni. Invece, se potesse trovare applicazione, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 198, comma 1, del Codice della strada la sanzione complessiva potrebbe essere notevolmente inferiore.

???? Questo giudice ritiene che la disposizione di cui all'art. 198, comma 2, del Codice della strada, in quanto deroga al disposto di cui al primo comma e quindi in quanto non consente al giudice, come nel caso de quo,? di applicare, per pi? violazioni di una stessa disposizione, la sanzione

prevista dalla legge, sia pure "aumentata fino al triplo", sia di dubbia legittimità costituzionale? per violazione del principio costituzionale di ragionevolezza (art. 3, comma 1, Cost.).

????? Inoltre appare opportuno evidenziare che non di rado a carico dei trasgressori al divieto di accesso nelle zone a traffico limitato vengono accertate, nell'arco di pochi minuti e con separati processi verbali, anche tre violazioni e che le pronunce dei giudici, forse per evidenti ragioni di equità, sono diverse e contrastanti e spesso di annullamento di tutti i processi verbali successivi al primo.

????? La disposizione censurata (art. 198, comma 2, CdS)?? contrasta con il principio di proporzionalità tra le sanzioni da applicare e l'entità e la gravità delle violazioni commesse. Da ciò deriva l'irrazionalità e l'ingiustizia dell'anzidetta disposizione.

????? Della citata norma, a parere di questo giudice, non sono possibili diverse interpretazioni e, comunque, non è possibile un'interpretazione conforme ai principi costituzionali che possa escludere il difetto di ragionevolezza.

?????? Trattasi di questione non solo "non manifestamente infondata", ma anche "rilevante" ai fini della definizione della presente causa, perché dovendo il giudice rigettare il ricorso e dovendo determinare anche la sanzione, la decisione del giudice potrebbe e dovrebbe essere diversa. Sulla base della normativa vigente questo giudice dovrebbe rigettare l'opposizione e irrogare due sanzioni dello stesso importo o di importo diverso? (da ? 68,25 a ? 275,10) ma se la norma in questione (art. 198, comma 2) dovesse essere illegittima, questo giudice, pur rigettando l'opposizione, dovrebbe irrogare una sola sanzione, per le due violazioni della stessa disposizione, "aumentata fino al triplo." Ed in concreto il trattamento sanzionatorio del

ricorrente potrebbe essere ed apparire pi? equo.

P.Q.M.

?? Il Giudice di Pace di Milano

?Visto l'art. 23 della Legge n. 87 del 1953;

-Dichiara, d'ufficio, "non manifestamente infondata" e "rilevante", ai fini della definizione della presente causa, la questione di legittimit? costituzionale dell'art. 198, comma 2, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) in quanto l'anzidetta norma per le violazioni nelle zone a traffico limitato non? consente al giudice, in caso di pi? violazioni della stessa disposizione,? di irrogare una sola sanzione sia pure "aumentata fino al triplo",? in relazione al principio di ragionevolezza di cui all' art. 3, comma 1, Costituzione;

-Ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

-Dispone che la presente Ordinanza sia notificata a cura della Cancelleria alle parti (ricorrente e Comune di Milano), nonch? al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.

?? Milano,?? 06 maggio 2005

Il Giudice di Pace,

<https://www.diritto.it/codice-della-strada-d-l-vo-30-aprile-1992-n-285-art-198-comma-2-ordinanza-del-6505-del-giudice-di-pace-di-milano-non-manifestamente-infondata-la-questione-di-legittimita-costituzionale-in-qu/>